

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV-quater**
N. **150**
=====

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore per la maggioranza: **BERSELLI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOSSI

Per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma e 61 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)
Tribunale di Brescia (proc. pen. n. 1167/96 R.G.N.R. n. 2890/96 R.G.G.I.P.)

Presentata alla Presidenza il 27 novembre 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal deputato Umberto BOSSI, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Brescia (n. 1167/96 R.G.N.R. — n. 2890/96 R.G.G.I.P.), ed ora in grado di appello.

In tale procedimento, il deputato Bossi è imputato del delitto di diffamazione aggravata, previsto e punito dagli articoli 595, primo e terzo comma, e 61 del codice penale, per aver offeso nel corso di un pubblico comizio (tenutosi a Tradate il 26 febbraio 1996) la reputazione del dottor Agostino Abate, sostituto procuratore presso il tribunale di Varese, con dichiarazioni successivamente riportate dai quotidiani «*Il Giornò*» e «*La Prealpina di Varese*», del seguente tenore: «*Quel magistrato — ma non dico come si chiama — è un gran cornuto (...) ci sono magistrati che bramano dalla voglia di mettere in galera la gente. Anche in provincia di Varese ce n'è uno che è un gran cornuto (...) tutti sapete a chi mi riferisco.*».

È poi intervenuta, il 25 febbraio 1999, la sentenza di primo grado numero 95/1999 del tribunale di Brescia, depositata in cancelleria il 3 marzo successivo, che — esclusa l'aggravante dapprima contestata — ha condannato il deputato Bossi alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione, al pagamento dei danni in favore della parte civile (liquidati in lire 15 milioni) e delle spese di giudizio.

Contro la sentenza è stato interposto appello; di talché l'attività della Giunta e della Camera si esplica attualmente nei confronti del procedimento pendente innanzi alla competente Corte.

La Giunta ha esaminato il merito della questione nella seduta del 27 settembre 2000. Nel corso del dibattito il relatore, pur riconoscendo la pesantezza delle espressioni adoperate dal deputato Bossi nel comizio (circostanza di cui potrebbe aver tenuto conto anche il collegio giudicante), ha fatto presente che il giudizio insito in tali espressioni riveste tuttavia connotazioni politiche. Esso si inserisce difatti in un dibattito che, all'epoca come oggi, era al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica in generale e del Parlamento in particolare. Benché nel caso di specie non sembrino sussistere collegamenti oggettivi ed inequivocabili con singole attività parlamentari tipiche, poste in essere dal deputato Bossi, tuttavia non può essere posto in dubbio il nesso oggettivo che intercorre tra l'attività, anche critica, di valutazione dell'operato della magistratura, e l'ampio dibattito politico concernente i temi della giustizia, che continuamente coinvolge il Parlamento.

Le frasi profferite nel corso del comizio dal deputato Bossi — che peraltro non ha mai pronunciato il nome del querelante — costituiscono, quindi, un giudizio ed una critica di indubbia caratterizzazione politica.

Dopo ampio dibattito, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di incaricare il relatore di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e pertanto rientrano nella fattispecie dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Filippo BERSELLI,
Relatore per la maggioranza.